

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1083-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 233
ABENANTE 233

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, sulla disciplina delle funzioni di-

rienziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo » (1232) (D'iniziativa dei senatori Murmura ed altri):

PRESIDENTE Pag. 226, 228, 230 e *passim*
ABENANTE 227, 231
ARENA 232
BARRA 228, 230
BRANCA 232
GAVA, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione 227, 228, 229 e *passim*
GERMANO 227, 228, 229
MAFFIOLETTI 226
MURMURA 227, 232
TREU, f.f. relatore alla Commissione 226

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo » (1232), d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo », d'iniziativa dei senatori Murmura, Barra e Treu.

In assenza del relatore, senatore Agrimi, prego il senatore Treu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T R E U , *f.f. relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, sono sorti alcuni dubbi circa l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e il disegno di legge al nostro esame serve appunto a precisare che non si possono chiedere prestazioni, comunque retribuite, a personale che ha utilizzato l'esodo agevolato previsto dal suddetto decreto. Poichè alcune personalità sono già state utilizzate quali consulenti in organismi di natura pubblica (regioni, enti locali, aziende municipalizzate e provinciali), il disegno di legge ha lo scopo di chiarire il definitivo ed assoluto diniego di queste utilizzazioni.

Nel corso della discussione che si è svolta in sede referente era stato suggerito di aggiungere, alla fine dell'articolo unico al nostro esame, le parole: « anche se dotati di personalità giuridica » e i colleghi, se non ricordo male, si erano espressi in senso positivo. Faccio mia questa preposta e chiedo alla Commissione di esprimere voto favore-

vole all'approvazione del disegno di legge modificato nel senso testè ricordato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, tuttavia consideriamo il problema in modo molto più ampio, anche se dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge appare un inizio di osservazione critica su tutta l'intera vicenda della dirigenza dello Stato. Il fatto che con questo disegno di legge si mette mano allo scandalo dei famosi superburocrati assunti con rapporti professionali, come consulenti, da regioni e da enti pubblici, non esaurisce tutta la scandalistica che si è creata attorno a questo problema, al problema cioè di come è stato attuato il provvedimento sulla dirigenza. Si parla di irregolarità, di gestione del citato decreto n. 748 in modo ancora più grave di quello che le norme del decreto stesso prevedono, e via dicendo. Ma noi non siamo qui a raccogliere delle voci, tanto è vero che abbiamo rivolto al Governo una interrogazione per conoscere come sono andate effettivamente le cose e soprattutto come si è proceduto alle promozioni in ogni singolo Ministero, quali effetti si sono avuti sugli organici rispetto ai fini che si proponeva il decreto stesso. Questo, infatti si proponeva uno sfoltimento negli alti gradi, mentre dalle notizie che abbiamo ci risulta che l'effetto è stato quello di ricreare una situazione abbastanza inflazionata nella pubblica Amministrazione proprio per quanto riguarda gli alti gradi!

A questo punto sorge il problema, a mio avviso, di congelare e di rivedere in termini legislativi certi scorporamenti, certi sistemi di promozioni a catena, cioè sorge il problema di rivedere tutta la regolamentazione del trattamento dirigenziale dello Stato e di non limitarci a porre freno solo a questa che è una magagna evidente, che è uno scandalo, ma che non è però la questione di fondo.

Noi, pertanto, diamo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

in discussione, con l'avvertimento, però, che saremo sulla strada giusta soltanto se procederemo anche ad una revisione, ad un ripensamento su questa regolamentazione che ha provocato danni a catena e conseguenze negative anche per quanto riguarda la spesa pubblica, perchè ha creato spinte di tipo corporativo all'interno dell'Amministrazione dello Stato. Comunque, ai guasti provocati da questo esodo indiscriminato, si aggiungono anche quelli di una applicazione disinvolta della legge, che ha provocato una proliferazione di promozioni e di sistemazioni che hanno suscitato lagnanze, denunce e via dicendo. Il sindacato « Nuova Dirigenza » ha fatto una conferenza stampa nel corso della quale ha dichiarato che si riserva anche di adire la magistratura, cioè di far seguire alla denuncia politica anche denunce in sede giudiziaria. Noi poniamo qui, invece, un problema politico di rapporto corretto con il Parlamento il quale deve sapere come stanno esattamente le cose direttamente dal Governo! Noi non raccogliamo voci, ma ci facciamo portatori delle preoccupazioni, dello stato d'allarme e delle denunce che vengono fatte per conoscere — ripeto — quale esito ha avuto l'applicazione del decreto sull'esodo agevolato, quali effetti ha avuto sugli organici e la struttura dei Ministeri. È una domanda precisa che io pongo e che richiede una risposta altrettanto precisa, anche se non immediata.

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Lei ha rivolto una interrogazione che richiede una risposta orale che pertanto verrà data in Assemblea.

A B E N A N T E. Nulla vieta che questa risposta possa essere data in Commissione!

Sono anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, dato che la circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio non è stata sufficiente ad evitare quanto è sancito in questa norma di legge. Prego anzi l'onorevole Ministro di voler indagare se sono state commesse delle infrazioni e in caso positivo di riferire

alla Commissione sulle misure adottate. Segnalo, con l'occasione, l'altra grossa situazione scandalosa che si è verificata in alcuni enti economici nazionali in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta del reddito da lavoro e il caso, a proposito del quale devo dare atto al Governo di averlo risolto dopo una nostra interrogazione, delle cosiddette liquidazioni fasulle. A Napoli, il direttore generale dell'ISVEIMER si è licenziato il 17 dicembre 1973 ed è stato riassunto come consulente nell'incarico di direttore generale il 1° dicembre 1974! Segnalo questo caso per pregare l'onorevole Ministro — ripeto — di indagare se esistono altre di queste situazioni anomale e incompatibili con il rispetto e la morale che deve avere un cittadino che ha servito in pubbliche amministrazioni! Se possibile, il Ministro dovrebbe darne notizia alla nostra Commissione, riferire sulle misure adottate, se sono state adottate delle misure, in modo che anche sulla base degli elementi che egli ci fornirà possiamo rassicurare l'opinione pubblica sull'azione moralizzatrice che è in corso e che noi valuteremo sulla base delle notizie che egli ci fornirà.

G E R M A N O. Desidero rivolgere una preghiera ai presentatori del disegno di legge, i quali hanno preso questa ottima iniziativa, e cioè di studiare che cosa si può fare per risolvere il problema dei dirigenti che hanno lasciato, valendosi delle norme sull'esodo, l'Amministrazione finanziaria e che ora svolgono la funzione di difensori fiscali di gruppi privati.

M U R M U R A. A tale proposito è stato presentato un disegno di legge dal senatore Premoli.

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Esiste anche una disposizione di legge che proibisce per due anni di fare i consulenti.

G E R M A N O. Uno di questi ha offerto la propria consulenza a tutti i professionisti

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

di Torino e assume la difesa fiscale di questi per 250 mila lire l'anno!

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Ci dica i nomi!

G E R M A N O. Ma poi lei come fa ad accertare questo? Se va a chiederlo alle ditte certamente queste le rispondono negativamente!

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Per lo meno si accerta il reddito più o meno lecito che queste persone riescono a realizzare!

P R E S I D E N T E. In questa sede, per questa proposta di legge specifica, perderemmo purtroppo il tempo sterilmente se ci mettessimo a fare proposte per altre situazioni che devono essere affrontate con legge a parte. Una delle situazioni più vergognose è proprio quella alla quale ha fatto riferimento il collega Germano, cioè di chi vende il favore della passata esperienza e potenza. In altra epoca è stato tentato di portare un contributo di rettitudine con una leggina riflettente il modo di esercitare la professione di consulente e soprattutto la istituzione di un albo speciale per alcuni consulenti fiscali. Ora ciascuno di noi può contribuire, nel suo piccolo, per fare in modo che queste iniziative vadano avanti; oggi, però, che ci troviamo di fronte ad un problema specifico; noi dovremmo modificare leggermente il provvedimento al nostro esame per evitare quello che già si è prospettato in anticipo, cioè, in attesa che avvenisse la definizione della questione, si è fatta la sottile distinzione che non è possibile l'assunzione in servizio mentre è possibile il « mantenimento » in servizio di queste persone.

Ebbene, io rivolgo alla Commissione un invito a modificare il testo che ci sta dinanzi per licenziare poi un provvedimento veramente serio, un provvedimento che realmente colpisca certe situazioni.

A stretto rigore, io ritengo che anche l'attuale formulazione della legge dovrebbe evi-

tare il « mantenimento » in servizio, però si sono già avute interpretazioni tali per cui si sono verificati gli episodi scandalosi di alcuni enti i quali hanno sostenuto che, ripeto, si trattava non di « assumere » ma di « mantenere » in servizio certe persone!

C'è poi da aggiungere che noi ci troviamo di fronte ad una situazione che può presentarsi lineare per gli enti statali, ma non altrettanto lineare per gli enti pubblici economici dove c'è la possibilità di assicurare una prestazione permanente sotto una forma che non viene colpita dalla disposizione legislativa in atto.

Ho meditato a lungo sulla questione e la mia proposta è dunque quella di dire esplicitamente che nessuno può essere nè assunto nè mantenuto in servizio qualora abbia cessato dal proprio servizio avvalendosi delle norme sull'esodo.

B A R R A. Come secondo firmatario del disegno di legge in esame mi sento in dovere di dare una risposta al senatore Germano; gli inconvenienti che egli ha lamentati li conosciamo bene ma, aggiungo io, cerchiamo di non forzare troppo il contenuto di questo provvedimento.

In questa sede noi rappresentiamo un organismo che deve garantire della costituzionalità di una norma e, nel caso presente, ci troviamo di fronte ad una materia estremamente delicata perchè, come gli onorevoli senatori mi insegnano, l'interpretazione autentica della legge, avendo valore retroattivo, ci è utile per porre fine, con valore retroattivo, a certe situazioni notoriamente anomale; non vorrei però che, accogliendo la proposta dell'onorevole Presidente, noi aprissimo la strada a contestazioni sul piano costituzionale perchè non vorrei che il provvedimento fosse visto non sotto il profilo della interpretazione autentica di una norma bensì come una nuova norma di carattere innovativo.

P R E S I D E N T E. Non ritengo vi possa essere alcuna preoccupazione circa la costituzionalità della mia proposta; escludo infatti che una formula con la quale si

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

stabilisca che, comunque, si deve vietare a coloro i quali si sono avvalsi delle norme sull'esodo di svolgere un servizio retribuito a favore di un qualsiasi ente pubblico possa prestare il fianco a pretese di incostituzionalità.

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Ritengo utile fornire alla Commissione qualche chiarimento sull'argomento in discussione.

Chiarito innanzitutto che aderisco *toto corde* al principio cui si informa il disegno di legge in esame, desidero dire al senatore Maffioletti — il quale doveva, naturalmente, riprendere le questioni legate all'esodo dei dirigenti statali anche se in questo frattempo molte sue affermazioni sono state demolite dai fatti — che bisogna esaminare il problema nei suoi termini reali.

Tutti conosciamo la polemica sui cosiddetti stipendi d'oro e sulle liquidazioni dei superburocrati, ma forse non tutti i senatori sanno che con il recente contratto collettivo dei ferrovieri si è superato, nel grado ultimo dei direttivi, il primo grado della dirigenza statale! Questo per dire come non sia stata obiettivamente giusta l'impostazione, la propaganda e, non esito a dire, la diffamazione che si è fatta a danno dei funzionari dello Stato per i famosi stipendi d'oro!

Per quanto riguarda poi le liquidazioni mi richiamo al caso citato dal senatore Abenante, e riportato questa mattina dai giornali, riguardante un direttore secondario dell'ACEA.

Il fatto è che mentre i nostri direttori generali, in virtù della legge sulla dirigenza, hanno ricevuto liquidazioni che si aggirano intorno ai 25 milioni, abbiamo saputo che un direttore secondario, cioè capo servizio e non un direttore generale dell'ACEA, ha ricevuto una liquidazione di ben 147 milioni!

Mi si obietterà che si tratta di un contratto di diritto privato; ma bisogna tener conto che l'economia non è a compartimenti stagni e dobbiamo anche cercare di essere coerenti in questa materia: se vogliamo avere

una burocrazia efficiente che sia in grado di servire il Paese secondo le esigenze moderne non dobbiamo assolutamente permettere questi dislivelli tra dirigenti di aziende private e di enti pubblici (l'ACEA è una azienda pubblica municipalizzata) e le più alte cariche dello Stato.

Il direttore generale dell'ACEA, per esempio, il quale è a capo di un personale limitato nel numero, guadagna enormemente rispetto al direttore generale delle Ferrovie dello Stato che dirige oltre 200.000 dipendenti.

Bisogna essere realisti e guardare alle cose come sono, ripeto, ed invito vivamente tutti a desistere dalle critiche ai danni del decreto-legge sull'esodo dei dirigenti statali il quale, anche se ha delle pecche, non presenta motivi di scandalo come invece si vuol sostenere ed aggiungo che, da questo punto di vista, l'alta burocrazia statale è stata maltrattata e diffamata.

Per quanto riguarda invece l'uso, a volte errato, che si è fatto nella gestione del decreto n. 748 sono pienamente d'accordo. È stato non un errore ma una colpa l'aver riassunto, sia pure a titolo di consulenza, coloro che avevano usufruito della doppia promozione per lasciare il proprio posto.

G E R M A N O. Ma non è scandaloso che persone con 400.000 lire di stipendio siano andate in pensione con 550.000 lire al mese?

G A V A, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. Se è vero che in questo c'è uno scandalo (ed io per la verità non lo vedo), direi che il problema va impostato in questi termini: il Parlamento ha dettato una norma precettiva, quella della doppia promozione e della liquidazione (che ha dato luogo ai presunti scandali), che il Governo non ha fatto altro che applicare.

Se scandalo dunque c'è stato è da addebitare al Parlamento e non al Governo, ripeto, che non ha fatto altro che applicare in maniera precettiva la legge-delega!

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

Ma vorrei soffermarmi su un altro punto toccato dal senatore Maffioletti: quello dell'irregolarità delle promozioni. Ebbene, per una questione di correttezza non vorrei pronunciarmi prima di conoscere l'esito delle indagini che la Corte dei conti sta compiendo.

Quanto a me devo dire che ho fatto fare un'indagine telegrafica presso tutti i Ministeri per vedere se la circolare emessa in proposito sia stata applicata come doveva esserlo. Ho ragione di ritenere, pur non avendo ancora notizie ufficiali certe, che i casi di riassunzione del personale « esodato » che inizialmente si erano verificati sono stati eliminati, ma non mi oppongo che si provveda con una legge specifica a questo proposito anche perchè è giusto, diciamo così, che la sanzione non resti limitata ai soli Ministeri ma venga estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne infine la questione sollevata dal Presidente avrei da osservare qualcosa.

A prescindere da quanto sostenuto dal senatore Barra circa la perdita del carattere interpretativo del disegno di legge in esame qualora si volesse innovare sta di fatto questo: che il provvedimento riguarda solo gli « esodati » sia degli organi ministeriali che degli enti pubblici in genere.

Ora, gli « esodati » non possono essere tali se non hanno interrotto il proprio contratto di lavoro con gli enti pubblici; per esempio, anche nel caso citato dal senatore Abenante che cosa è avvenuto? C'è stata una finzione di rottura del contratto, cioè il Consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni del direttore generale, lo ha liquidato e poi lo ha riassunto.

In verità il direttore aveva diritto di restare ancora in servizio e resterà in servizio per altri due o tre anni, ma poteva restarvi senza anticipare la liquidazione anche se lo ha fatto per ragioni fiscali. Peraltro è certo che non poteva essere riassunto se non previa risoluzione del contratto. E tutti gli esodati si trovano in questa situazione, onde mi pare che sia esatta la previsione soltanto della risoluzione non del

mantenimento in servizio, perchè chi è stato mantenuto in servizio non può volere il beneficio dell'esodo. Va corretta, dunque, la formula.

Ho due osservazioni da fare: una intende richiamare la vostra attenzione sull'autonomia delle Regioni. Se non vi è alcun dubbio di incostituzionalità io sono d'accordo nell'estendere la sanzione anche alle Regioni, però dobbiamo ricordare che in fatto di ordinamenti di assunzioni le Regioni hanno assoluta autonomia che potremmo intaccare facendole rientrare nella proibizione di assunzione degli esodati. Se però il principio che andiamo affermando in questa norma particolare, temporanea e contingente, può essere considerato un principio generale allora il problema non esiste. Chiedo che il punto sia chiarito dal senatore Branca nella sua veste di costituzionalista.

Un'altra osservazione riguarda una questione sostanziale e cioè la previsione degli enti pubblici economici; perchè si parla soltanto degli enti pubblici economici e non anche di quelli istituzionali?

B A R R A . Occorre dire — e si era proposto — « enti pubblici anche economici ».

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione*. Oppure si può aggiungere la parola « istituzionali ». Però va ugualmente bene la formula « anche economici ».

P R E S I D E N T E . Ma dobbiamo anche considerare se detti enti abbiano o meno la personalità giuridica.

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione*. Non vi sono enti giuridici che non hanno personalità giuridica.

P R E S I D E N T E . Eppure la Corte di cassazione a sezioni unite ha dibattuto largamente su questo punto...

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.* In questa materia bisogna essere cauti; noi possiamo intervenire nei confronti degli enti pubblici in genere, ma sugli enti privati non abbiamo potere, e allora tutti gli enti pubblici devono avere una personalità giuridica. Enti per i quali si dubita che possano avere personalità giuridica sono gli enti morali...

P R E S I D E N T E . La questione è sorta per gli enti autonomi del porto.

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.* Ma gli enti autonomi del porto sono enti pubblici.

P R E S I D E N T E . Questo lo diciamo noi, ma la Corte di cassazione a sezioni riunite ha ritenuto diversamente.

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.* Se sono enti privati non abbiamo alcun potere.

A B E N A N T E . Non sono privati, sono considerati anomali.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Ministro per il suo intervento, che per la nostra discussione rappresenta un grande contributo ed un invito a meditare ancora di più sulla terminologia da usare nell'approvare il provvedimento. Io sarei dell'avviso che, per evitare situazioni indegne e vergognose, in base ad un principio assoluto di uguaglianza dovremmo interpretare l'inciso « non possono essere assunti in impiego », contenuto nell'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, articolo 67, nel senso di divieto della prestazione di un'attività a qualsiasi titolo disposta e comunque retribuita. Sono intimamente convinto che con questa formula di destinazione del divieto ai singoli, non toccando gli enti, noi abbiamo la possibilità di stabilire un principio di applicazione uguale giuridicamente per tutti, anche se questa attività sia prestata

a favore delle Regioni, degli enti locali, delle aziende provincializzate e municipalizzate, degli enti pubblici anche economici siano o meno dotati di personalità giuridica. La precisazione « anche economici » è necessaria dal momento che è sorto il problema degli enti pubblici non dotati di personalità giuridica e dal momento che esistono in proposito sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite civili. Negli ultimi due anni — e invito il senatore Branca ad esporre la sua opinione — anche a proposito di alcune sentenze passate al vaglio della Corte costituzionale, sia pure senza affrontare direttamente il problema, si è passati sopra a queste figure di ente pubblico non dotato di personalità giuridica.

Dunque, noi presentiamo una proposta che deve essere vagliata e che comunque ci porterà ad una decisione.

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.* Io ritengo che la formula che ha proposto il Presidente nella prima parte sia esatta e vada senz'altro accolta perchè accentua il carattere interpretativo e quindi retroattivo del disegno di legge. Devo però aggiungere che in verità io non conosco l'esistenza di enti pubblici che non abbiano personalità giuridica.

P R E S I D E N T E . Vi sono delle sentenze della Corte di cassazione; non possiamo prescindere da una realtà.

G A V A , *ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.* Devo confermare ancora le mie perplessità. Quanto alla questione delle Regioni io desidererei sentire il pensiero e il parere del senatore Branca perchè non mi sembra che si possa fare una distinzione circa i destinatari della legge; i destinatari non sono i privati, sono gli enti pubblici. Un divieto al privato non si può fare in questa materia e quindi non vi è dubbio che i destinatari sono gli enti pubblici. Ora, per quanto riguarda le Regioni, soltanto se il principio si può assumere sotto la cappa dei principi generali

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

diventa costituzionale, altrimenti è incostituzionale. Mi rimetto da questo punto di vista al senatore Branca.

B R A N C A . A proposito degli enti pubblici economici vi è oggi un movimento in favore dell'esistenza di enti pubblici che non hanno personalità giuridica. Il problema è nato a proposito di certe aziende le quali, nonostante che non abbiano riconoscimento giuridico, hanno personalità non diversa da quella delle persone giuridiche. Oggi il concetto di persona giuridica come ente riconosciuto è in decadimento e se si dovesse seguire questa opinione recente non ci sarebbe bisogno di fare delle precisazioni, ma dato che ancora sussistono dubbi precisiamo pure.

A R E N A . In questa maniera favoriamo le diverse interpretazioni. Quindi non sono d'accordo.

B R A N C A . Lasciamo andare l'interpretazione, noi vogliamo togliere ogni dubbio e rendere chiara la disposizione di legge.

Quanto alle Regioni il problema sorgerebbe semmai soltanto per alcune Regioni a statuto speciale perchè per le altre Regioni i principi generali sono fissati da legge dello Stato. Ora, che un dipendente dello Stato, esodato con tante agevolazioni, non possa avere incarichi nè dallo Stato, nè da altri enti, nè dalle Regioni, mi sembra che sia un principio generale che le Regioni debbono accettare. Per quel che riguarda i privati sono d'accordo con il Ministro perchè non si può imporre ad un privato di assumere o meno; si è potuta imporre l'assunzione del combattente...

P R E S I D E N T E . Tanto è vero che io ho dichiarato per la proposta Germano che bisogna farlo con una legge a parte e con cautela.

B R A N C A . Il collega Germano, infatti, se ne rendeva conto e diceva di studiare il problema.

M U R M U R A . Per quanto riguarda l'affacciata preoccupazione di una illegittimità costituzionale di questa disposizione anche nei riguardi delle Regioni, debbo osservare che tutti gli statuti regionali approvati con legge dello Stato affermano che le assunzioni dei rapporti d'impiego dei dipendenti regionali debbono ispirarsi alle leggi fondamentali della pubblica Amministrazione in genere. Quindi, non è che ci sia qualcosa che introduca un nuovo principio dell'autonomia regionale, perchè allora lo stesso discorso dovrebbe valere anche nei confronti dei comuni e delle province. Non è che stabiliamo un onere, ma qui noi legiferiamo nei riguardi di coloro che sono stati comunque beneficiati dallo Stato.

L'altro problema è più complesso, perchè per alcune categorie di dipendenti c'è un divieto attuale, permanente, in base a vecchie leggi; quindi, si tratta di un problema che dovrà essere esaminato, ma in un secondo momento, non con una legge interpretativa, ma con legge normale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'inciso « non possono essere assunti in impiego », contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va riferito a qualsiasi prestazione comunque retribuita e resa anche in favore delle Regioni, degli enti locali, delle aziende provincializzate e municipalizzate, degli enti pubblici economici.

Propongo di sostituire la formulazione di questo testo con la seguente:

« L'inciso " non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici ", contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1974)

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che è vietata la prestazione di attività, a qualsiasi titolo disposta e comunque retribuita, a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle aziende provincializzate e municipalizzate, degli enti pubblici in genere anche se economici, o non dotati di personalità giuridica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico così formulato.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale** » (1083-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Debbo comunicare che purtroppo non ci è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, perchè la Sottocommissione pare ha rimesso la decisione alla Commissio-

ne plenaria che si riunirà domani. Pertanto, penso che di questo disegno di legge potremo occuparcene nella prossima settimana.

A B E N A N T E . La prossima settimana ci troveremo in prossimità della scadenza dei termini, quindi penso che il disegno di legge potremo esaminarlo comunque.

P R E S I D E N T E . Non vorrei dare il cattivo esempio. Siccome il parere è obbligatorio, ho già sollecitato il Presidente della 5^a Commissione, il quale mi ha assicurato che sarà provveduto.

A B E N A N T E . Allora ci affidiamo a lei, signor Presidente, perchè arrivi questo parere.

P R E S I D E N T E . Ho già provveduto in questo senso e credo che possiamo stare tranquilli.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO